

zione del nuovo ordinamento giudiziario conserverà ai relatori tutti quei diritti, compresa l'abilità ad essere nominati membri dei tribunali collegiali, che loro vengono da leggi che non saranno menomamente abrogate o modificate.

Ma io aveva benanche chiesto di parlare sull'articolo 3 per dichiarare, e credo di potermi altresì far interprete dell'opinione de' miei colleghi della Commissione, che quest'articolo debbesi applicare semplicemente ai giudici soprannumerari ed all'alunato di giurisprudenza; istituzioni, le quali hanno dato in Napoli buoni frutti, e che si vorrebbero conservare.

Però l'articolo 3, convien confessarlo, è concepito in termini così larghi, che per avventura potrebbero prestarsi ad un'interpretazione assai lontana da questi intendimenti della Commissione. Invero vi si legge che *tutti gl'impiegati non contemplati nella legge 20 novembre 1859 sugli stipendi conservano gli stipendi attuali*. Si potrebbe, per esempio, da taluno sostenere che, abolite le Corti criminali, tutti i membri delle medesime, funzionari al certo non contemplati nell'anzidetta legge del 20 novembre, hanno garantita da un articolo di legge la conservazione dello stipendio attuale, anziché provvedersi alla sorte di ciascuno, in considerazione de' loro anni di servizio e dei diritti che, a norma della legge, possano loro competere.

Io dunque proporrei, se il resto della Commissione non è discorde, che si adoffasse una formola atta ad indicare il ristretto scopo a cui tende l'articolo; e domando pure all'onorevole guardasigilli se incontri difficoltà ad accostarsi a questa proposta.

PISANELLI, relatore. Doma do la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PISANELLI, relatore. Nella relazione della Commissione è dichiarato esplicitamente che l'articolo 3 riguarda solamente i giudici soprannumerari.

La modificazione che propone il collega Mancini non sarebbe accettabile, perchè essa metterebbe in dubbio l'esistenza dei giudici soprannumerari e degli alunni.

Certamente il Governo deve essere alienissimo dal volerli annullare, perchè è un'istituzione che è raccomandata da una lunga esperienza nel nostro paese.

Per conseguenza si potrebbe dire, all'articolo 3: « i giudici soprannumerari conserveranno il loro stipendio. »

MANCINI Dal mio canto, io mi accordo pienamente a questa proposta, la quale è diretta ad eliminare ogni interpretazione dubbia.

PRESIDENTE. Il deputato Abatemarco aderisce a questa proposta?

ABATEMARCO. Aderisco, perchè il signor guardasigilli ha dichiarato che con questa legge non saranno pregiudicati i relatori presso il Consiglio amministrativo; dichiarazione di cui prendo atto.

PRESIDENTE. Il deputato Abatemarco ha preso atto delle dichiarazioni del signor ministro, e ritirato la sua proposta.

L'art. 3 adunque sarebbe concepito nei termini seguenti:

« I giudici soprannumerari conserveranno lo stipendio di cui godono. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 4. Nulla per ora innovato alle disposizioni vigenti sull'obbligo di concorso nelle spese di primo stabilimento e dell'annua pigione dei locali, e della provvista dei mobili pei collegi ed uffizi giudiziari, e salve all'uopo ulteriori determinazioni, il Governo del Re è intanto autorizzato ad anticipare, in occasione dell'attuazione del nuovo ordinamento,

per conto di chi vi è tenuto, le spese suddette in quei casi ed in quella misura che il bisogno sarà per richiedere. »

CASTELLI LUIGI. L'ufficio III, che ho l'onore di rappresentare ha votato a questo articolo 4 una modificazione, sulla quale mi credo in dovere di insistere. Essa non ha potuto essere introdotta nel progetto, perchè la malattia non mi permise di intervenire alle adunanze della Commissione.

Dice l'articolo 4: « Nulla per ora innovato alle disposizioni vigenti sull'obbligo di concorso nelle spese di primo stabilimento e dell'annua pigione dei locali e della provvista dei mobili pei collegi ed uffizi giudiziari, e salvo all'uopo ulteriori determinazioni, il Governo del Re è intanto autorizzato ad anticipare, » ecc.

Con questa dizione si prenderebbe quasi un impegno; ora mi pare che non convenga al linguaggio legislativo che la legge debba paralizzarsi da sè. Per questo propongo che alle prime parole dell'articolo si sostituiscano queste altre: « Ferme le disposizioni vigenti sull'obbligo, » ecc., e si omettano le parole: « salve all'uopo ulteriori determinazioni. »

In tal guisa ci riserbiamo facoltà di cambiare, ma non ne prendiamo impegno fin d'ora.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Siccome la legge sull'ordinamento giudiziario che sista per attuare nelle provincie napoletane non determina da chi debbano essere sopportate le spese menzionate nell'articolo 4, e la legge attualmente in vigore in quelle provincie lo determina bensì, ma essa, come è agevole comprendere, non può riferirsi che alle spese dei tribunali già prima d'ora stabiliti, così si è creduto opportuno, nel dichiarare che nessuna innovazione veniva fatta per ora alle disposizioni vigenti a questo riguardo, di accennare alla necessità di ulteriori determinazioni. Premessa però questa spiegazione, io non ho difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Castelli.

CASTELLI LUIGI. Vorrei sapere se queste nuove determinazioni debbano promulgarsi dal Governo, oppure farsi per legge. Se s'intende che si debbano fare dal Governo, si esprimerebbe un senso diverso da quello che è scritto.

MICHELINI. Nell'ufficio cui appartengo ho proposto la soppressione accennata, e credo dover insistere per sopprimere le parole: *salve all'uopo altre determinazioni*, perchè o queste determinazioni entrano nelle facoltà del potere esecutivo, ed allora non è necessario dirlo, anzi sarebbe pericoloso, in quanto che parrebbe che il potere legislativo volesse dare al potere esecutivo facoltà maggiori di quelle che gli competono; ovvero s'intende che questo sia da farsi dal potere legislativo, e allora questa riserva è superflua. Persisto quindi nella soppressione delle anzidette parole, le quali, per lo meno, sono affatto inutili.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Per quest'ultima considerazione, aderisco alla soppressione.

PRESIDENTE. Il deputato Castelli insiste nel suo emendamento?

CASTELLI LUIGI. Bisognerebbe conservare la prima parte del mio emendamento. È infatti inutile dire: *nulla per ora innovato*; poichè, finchè la legge sta, nulla viene innovato. Del resto, si sa che possiamo fare innovazioni nelle disposizioni d'una legge senza che ce ne riserviamo la facoltà.

L'onorevole guardasigilli mi diceva che mancano disposizioni a questo proposito. Ora, se mancano, non è il caso di confermarle, poichè non si può confermare che quello che esiste. È dunque necessario conservare il mio emendamento come l'ho proposto.